

COMUNITA' MONTANA VALBELLUNA

(Comuni di : Sedico – Sospirolo – Limana – Trichiana – Mel - Lentiai)

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 66 del 27.11.2010.

Entrato in vigore il 25.2.2011

SOMMARIO:

- CAPO I° - Norme di carattere generale.
- CAPO II° - Norme relative al rispetto dei beni privati, comunali e demaniali.
- CAPO III° - Norme relative al pascolo ed alla conduzione del bestiame.
- CAPO IV° - Norme di tutela del suolo pubblico, delle strade, dei canali e delle acque di uso pubblico.
- CAPO V° - Norme di tutela della fauna inferiore e della flora. Disciplina della raccolta dei funghi e dei frutti spontanei del bosco e del sottobosco.
- CAPO VI° - Norme di prevenzione incendi.
- CAPO VII° - Norme relative ai trattamenti sanitari e all'uso di fertilizzanti.
- CAPO VIII° - Norme di salvaguardia delle piante e degli animali da malattie e/o parassiti.
- CAPO IX° - Norme di procedura.
- CAPO X° - Disposizioni finali.

CAPO I°

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, in tutto il territorio della Comunità Montana Val Belluna, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli Enti Pubblici nell'interesse generale nei campi agro-silvo-pastorale, della salvaguardia del territorio, della tutela e regimazione delle acque, della viabilità interpodereale e vicinale, della vita sociale.

Art. 2

Organi preposti all'espletamento del servizio

- 1) Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco, ovvero dall'assessore delegato, e viene svolto in via primaria dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia Locale.
- 2) Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per il personale facente capo alle Forze di Polizia dello Stato nonché ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 3

Modalità di espletamento del servizio

Nel procedere ad operazioni di Polizia Giudiziaria, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 4

Provvedimenti di Polizia Rurale

- 1) Il Sindaco o l'Assessore delegato provvedono all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri conferiti dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- 2) I provvedimenti di cui al precedente comma del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
- 3) Le ordinanze, in particolare, devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono state emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

CAPO II°

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI O DEMANIALI

Art. 5

Esercizio del diritto di passaggio

- 1) Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.
- 2) Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che legato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.
- 3) Sono consentite le gite ed escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole e forestali, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi silvo-pastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal transito pedonale.

Art. 6

Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle vigenti norme statali, regionali e provinciali in materia.

Art. 7

Sosta degli automezzi

- 1) La sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio allo scopo predisposte e segnalate nonchè sulle piazzole con fondo sterrato che si trovano ai bordi delle strade di montagna, purché non sia di intralcio alla circolazione e nel rispetto della normativa vigente.
- 2) E' vietata, su tutto il territorio della Comunità Montana, la sosta ai fini di campeggio di autocaravans, caravans e roulotte. E' parimenti vietato l'impianto di tende, per un periodo superiore a 24 ore, sia su area pubblica che privata, allo scopo di parcheggio o deposito al di fuori delle aree destinate a tale scopo per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.
- 3) E' data facoltà al Sindaco di derogare al presente divieto con provvedimento motivato.

Art. 8

Tutela della proprietà

E' vietato gettare o abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo, anche sui terreni di proprietà dei singoli, ivi compresi i materiali derivanti da ristrutturazione e/o demolizioni di immobili o altri manufatti.

E' inoltre vietato rastrellare, spigolare e raspollare sui fondi altrui se non autorizzato dal proprietario, anche se spogliati del raccolto.

Art. 9

Viabilità Silvo-Pastorale

1) Ai sensi della normativa regionale vigente, nelle strade silvo-pastorali, nelle piste forestali e di esbosco del legname, nei piazzali di deposito del legname stesso, nei sentieri e nelle mulattiere, nei tracciati delle piste da scii e degli impianti di risalita, nei prati, nei pascoli, nei boschi, è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio (compresi i mezzi della Protezione Civile), di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e locatari di immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune interessato o dalla Comunità Montana, se delegata. Detti divieti di circolazione non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti di contrassegno approvato.

2) Il divieto di circolazione nelle strade silvo-pastorali, è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito, riportante gli estremi della legge in vigore, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

3) La Comunità Montana, sentiti i Comuni, individua le strade silvo-pastorali esistenti da assoggettare alla disciplina delle LL.RR. 14/92 e 19/93 secondo un elenco che viene pubblicato dal Comune.

4) La realizzazione di nuove strade silvo-pastorali è subordinata all'inserimento delle stesse nel piano della viabilità silvo-pastorale che può essere aggiornato annualmente dalla Comunità Montana.

Art. 10

Manifestazioni a carattere temporaneo

1) Le manifestazioni sportive competitive e non, di promozione turistica e naturalistica e le escursioni di gruppo a carattere temporaneo previste su strade pubbliche, devono essere preventivamente autorizzate ai sensi della normativa vigente.

2) L'autorizzazione è subordinata al deposito di una cauzione, di entità stabilita dall'Amministrazione comunale in relazione al tipo di

manifestazione, che gli organizzatori versano a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi come rilevato precedentemente alla manifestazione medesima.

3) Qualora gli organizzatori non provvedano al ripristino, vi provvederà il Comune incamerando la cauzione con eventuale addebito agli stessi dei costi eventualmente eccedenti l'importo cauzionale.

4) Per le iniziative coorganizzate dall'Amministrazione comunale non è previsto il versamento del deposito cauzionale.

Art. 11

Deposito temporaneo di materiali

Chiunque abbia la necessità di depositare legnami, terre, ghiaie e sabbie, materiale di scavo o materiali di altro genere nelle adiacenze di strade comunali o comunque gravate da servitù di uso pubblico, pronti per il carico su automezzi o mezzi in genere, deve chiedere il preventivo permesso al Sindaco. I concessionari del permesso comunale, provvederanno poi alla completa pulizia degli spazi di deposito, dell'area stradale, delle cunette, ecc. I depositi abusivi, le protrazioni arbitrarie, la non pronta esecuzione di tutto quanto stabilito nel presente articolo, comportano l'obbligo del trasgressore di corrispondere, oltre al canone di occupazione di suolo pubblico, anche il risarcimento delle spese sostenute dal Comune per la pulizia degli spazi e delle strade nonché la sanzione amministrativa per l'infrazione accertata.

CAPO III°

NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 12

Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di Polizia Veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.

2) Per le strade il bestiame deve essere custodito da personale capace e in numero sufficiente da impedirne la fuga.

3) Il pascolo, durante le ore notturne, è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinzioni, idonee ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 13

Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1) I proprietari e conduttori di mandrie o greggi transitanti per il territorio della Comunità Montana devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone, danni

alle proprietà e alle strade nonchè di intralcio al traffico veicolare; essi devono evitare che la mandria o il gregge occupi più della metà della sede stradale.

2) Durante le ore notturne, nel trasferimento di mandrie o greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal Codice della strada e dalle normative vigenti.

3) In caso di transito su pubblica via i conduttori di mandrie devono provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.

4) Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade.

5) I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza, devono denunciare all'Ufficio di Polizia Locale, almeno tre giorni prima, il giorno di passaggio, il fondo presso cui sosterranno, il terreno cui hanno la disponibilità per il pascolo. Qualsiasi spostamento dovrà essere denunciato, prima dell'effettuazione, al predetto ufficio.

Art. 14

Pascolo lungo le strade e su fondi privati

1) Il pascolo di bestiame di qualunque specie, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato.

2) Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente ed accondiscendente.

Tale permesso deve essere esibito a richiesta verbale degli ufficiali o agenti di cui all'art. 2.

Art.15

Sanzioni per pascolo abusivo

Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare senza autorizzazione è deferito, dagli organi di vigilanza, all'autorità competente e tenuto al risarcimento di eventuali danni.

Art.16

Pascolo dei caprini

1) Il pascolo dei caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato senza la prescritta autorizzazione.

2) Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle competenti autorità.

Art. 17

Recinzioni con filo spinato

- 1) Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietato realizzare recinzioni con filo spinato in tutto il territorio della Comunità Montana.
- 2) La posa di filo spinato, è consentita solamente per la realizzazione di recinzioni che delimitano la zona a pascolo stagionale del bestiame, ma vanno rimosse a fine stagione se sono di ostacolo alla circolazione su strade e/o sentieri.

CAPO IV°
NORME DI TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO, DELLE STRADE, DEI
CANALI E DELLE ACQUE DI USO PUBBLICO

Art. 18
Strade pubbliche e loro pertinenze

- 1) E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.
- 2) E' parimenti vietato il danneggiamento e l'occlusione degli attraversamenti stradali.
- 3) I fossi laterali delle strade comunali, vicinali e interpoderali devono essere mantenuti puliti ed efficienti a cura e spese rispettivamente del comune, dei frontisti, dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di proprietà.
- 4) E' proibito scaricare nei fossi delle strade acque reflue non pluviali di qualunque natura.
- 5) Non possono, altresì, essere creati nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a realizzare e mantenere le opere costituenti l'accesso.
- 6) Le diramazioni devono, per un tratto di almeno venti metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e idonee caratteristiche tecniche. In corrispondenza delle predette diramazioni dovranno essere regolate le acque in modo che non abbiano a recare danno alla strada principale.
- 7) Senza la preventiva autorizzazione del Sindaco è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali; nel predetto nulla osta devono essere indicati la località, l'estensione, la durata ed il tipo di occupazione, nonché l'eventuale quantificazione della T.O.S.A.P. da versare per le sole strade comunali.

Art. 19
Terreni prospicienti le strade

- 1) E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilievo, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso la strada sia munita di fosso o fossi laterali).
- 2) E' proibito costruire muri di cinta od elevare recinzioni di alcun genere lungo le strade esterne degli abitati a distanza minore di mt. 3,00 dal confine stradale, salvo norme diverse previste dallo Strumento Urbanistico e del Codice della Strada.
- 3) E' proibito piantare alberi a distanza minore di mt. 3,00 dal confine stradale e siepi a distanza minore di un metro dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di mt. 3,00 dal ciglio se di altezza superiore .
In corrispondenza di curve o incroci sono vietate le colture di altezza superiore a cm. 50.
- 4) E' proibito in prospicienza di strade comunali e vicinali e di opere pubbliche realizzate dall'Amministrazione Comunale o Enti Pubblici, eseguire qualsiasi tipo di coltivazione (escluso il prato stabile) a distanza inferiore a mt. 2,00 dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, mt. 2,00 dal limite interno della cunetta e dal bordo del manufatto.
- 5) I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada e che nascondano la segnaletica.
- 6) Le acque percolanti dovranno confluire in un fosso longitudinale parallelo alla strada ed essere correttamente indirizzate alle sottostanti opere di raccolta e smaltimento, senza danneggiare la scarpata stradale.
- 7) Le lavorazioni ed arature stagionali dei terreni sopra e sottostrada dovranno terminare ad una distanza non inferiore a mt. 2,00 dal ciglio stradale. La fascia di terreno tra il limite di aratura e la sede stradale dovrà essere regolarmente sfalciata.
- 8) Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade a la circolazione, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di regolamento specifici del Codice della Strada.

Art.20
Inadempienza

In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19, da parte dei proprietari o di chi per essi, nel termine prefisso loro dal Comune, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei

proprietari inadempienti e le spese saranno rimosse con i privilegi fiscali, fermo restando alle sanzioni previste dal Codice della strada.

Art. 21

Atti vietati sulle strade

Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- Circolare con trattori cingolate sprovviste di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- Il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento del fondo stradale;
- Circolare con veicoli che, per sagoma o carico, rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.
- Circolare, ove vige il divieto di transito, con mezzi di massa a pieno carico superiore a quanto indicato dagli appositi segnali stradali relativi alla normativa al Codice della strada, salvo autorizzazioni dell'Ente proprietario della strada, rilasciate preventivamente previo deposito cauzionale.

Art. 22

Manutenzioni di strade vicinali e sentieri

- 1) Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura del comune e dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire regolarmente le acque meteoriche.
- 2) I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno su uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente puliti ed efficienti.
- 3) Nei fondi privati, dove esistono dei sentieri, è vietato ai frontisti di chiuderli o renderli impercorribili.

Art. 23

Attraversamento di strade con condutture d'acqua ed altri servizi tecnologici a rete

I soggetti autorizzati ad attraversare le strade comunali e vicinali con condotte di acqua, gas, telefono, Enel ecc.. sono obbligati a mantenere le condotte in modo che non possa derivarne danno al sedime stradale e alle sue pertinenze.

Art. 24

Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

Qualora il transito veicolare su strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della loro conservazione in buono stato, o pericoloso, è facoltà del Comune vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti, come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi l'utilizzo per taluni tipi di veicoli.

In questi casi, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, sarà predisposta la prescritta segnaletica.

Art. 25

Trasporto di letame e liquami -Concimaie

1) Il trasporto di letame e liquame, destinato alle concimaie o allo spargimento su terreno agricolo, su strade pubbliche, deve avvenire per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

2) Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale.

3) Il letame e/o il liquame devono essere raccolti in concimaie, con platea impermeabile, poste a debita distanza dai corsi d'acqua.

4) L'accumulo di letame su terreno agricolo sarà permesso solo a conveniente distanza dai corsi d'acqua e in siti che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di inquinamenti a carico di corpi idrici superficiali e di falde acquifere, ed in ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 26

Deflusso delle acque

1) E' vietato apportare qualsiasi modifica o deviazione del corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di sbarramenti con materiale lapideo, di escavazioni di canali di invio alle derivazioni e di altre simili opere le quali, ancorché provvisorie, possano alterare il libero corso delle acque..

2) I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

3) L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.

4) Eventuali prelievi di acque correnti entro canali, alvei di torrenti e fiumi non sono consentiti, se non previa autorizzazione delle Autorità competenti.

5) Sono vietati eventuali prelievi di acque sotterranee, se non autorizzati in base alla normativa vigente.

Art. 27
Tutela dei corsi d'acqua

- 1) Ogni intervento interessante un corso d'acqua pubblica deve rispettare le normative vigenti in materia .
- 2) Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che colonizzano le sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso d'acqua nel letto dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici e di fare opere per rendere difficoltosi i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.
- 3) E' vietato il deposito su alvei dei torrenti, fiumi, su impluvi del terreno, su fossi di qualsiasi tipo di legname o ramaglia.
- 4) E' vietato sporcare o inquinare l'acqua delle sorgenti e dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi sostanza nociva.
- 5) E' altresì vietato lavare i panni o altro nelle fontane di uso pubblico.
- 6) Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride e le acque nere di qualsiasi origine se non previo trattamento di depurazione debitamente autorizzato dall'Autorità competente, e sentito il parere degli organi tecnici e sanitari (UTC, ULS, ARPAV).
- 7) I proprietari e gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corso stradale e alle sue pertinenze.

Art.28
I fossi di scolo

- 1) I fossi esistenti nelle proprietà private, atti a raccogliere le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere andamento trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni; così pure i terreni a seminativo, dovranno essere lavorati secondo le curve di livello; qualora ciò non fosse possibile, ogni 30 mt., dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza.
- 2) I fossi tra le proprietà private, dovranno essere puliti e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane;
- 3) I fossi che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.
- 4) E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

CAPO V
NORME DI TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA,
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI FRUTTI SPONTANEI
DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

Art. 29
Norme per la tutela della fauna inferiore e della flora

La materia è regolata dalla L.R. 15/11/1974, n. 53 e dal R.R. 05/08/1977, n. 7 cui si fa specifico riferimento.

In particolare sono vietati:

- La raccolta , la distruzione o il danneggiamento dei nidi di formica del tipo Rufa e l'asportazione delle loro uova, larve ed adulti;
- La cattura di tutte le specie del genere Rana (rana.) dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno e di tutte le specie del genere Helix L. (Lumache con chiocciola) "Sciuss" dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno;
- La cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi durante tutto l'anno;
- La raccolta di tutte le specie di muschi, licheni, erbe ed arbusti, che hanno diffusione spontanea e naturale.
- E' vietata la raccolta, di tutte le piante, gli arbusti e le erbe di cui all'art. 7 della Legge Regionale 53/774 e successive modifiche.
- E' vietata l'estirpazione di bulbi, tuberi, radici o rizomi di ogni specie di flora spontanea.
- E' vietata la raccolta delle piante medicinali ed officinali senza la specifica autorizzazione.

Art. 30
Raccolta dei funghi

La raccolta dei funghi è soggetta alla regolamentazione stabilita dalla Legge Regionale 19.08.1996 n. 23 , dal relativo Regolamento di attuazione e dal Regolamento adottato dalla Comunità Montana Val Belluna (allegato 1).

Art. 31
Commercializzazione dei funghi

L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del D.P.R. 14 luglio 1995, n° 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate, dalle strutture territoriali competenti al riconoscimento della idoneità.

La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte della Aziende ULSS.

Art. 32
Raccolta dei frutti del sottobosco

E' consentita la raccolta dei frutti del sottobosco a solo uso personale o familiare, salvo che non sia interdetta dal proprietario del fondo, e comunque per una quantità globale di un chilogrammo per persona al giorno di raccolta.

Per la raccolta del mirtillo nero, è vietato l'uso del pettine o di attrezzi simili.

Art. 33
Selvaggioni, alberi di natale e semi forestali

E' vietata l'estirpazione dei selvaggioni, a qualsiasi uso destinati, e la raccolta dei semi forestali con o senza strobili, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità Forestale.

E' vietata la commercializzazione di piantine forestali senza la prescritta autorizzazione o licenza.

In conformità alle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Veneto, le piantine, i cimeli o comunque parte delle piante, di qualsiasi grandezza, dell'abete rosso o bianco e del pino, (Alberi di Natale) provenienti sia dai boschi di proprietà pubblica che privata, devono essere accompagnati dallo speciale contrassegno prescritto, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi.

CAPO VI
NORME PER LA PREVENZIONE INCENDI

Art. 34
Protezione delle abitazioni – sfalcio prati

I proprietari di superfici prative site nei centri abitati (individuati con apposito provvedimento comunale) e a distanza inferiore a 100 m dal limite esterno dei centri medesimi, sono tenuti ad eseguire almeno due sfalci annui così suddivisi:

- primo sfalcio entro il 15 luglio
- secondo sfalcio entro il 15 ottobre.

E' fatto altresì obbligo di almeno uno sfalcio annuo, da eseguirsi entro il 31 luglio, dei prati posti a distanza inferiore a 100 m. da case abitate stabilmente.

Il prodotto dello sfalcio deve essere raccolto e trasportato direttamente nei fienili o imballato e ordinatamente disposto in siti idonei.

Il Comune, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati, qualora il proprietario del fondo non provveda allo sfalcio entro 30 giorni dalla notifica del verbale di infrazione, laddove ed in tutti i casi in cui l'incuria possa arrecare deturpamento al paesaggio e pericolo alla sicurezza, alla salute ed

all'igiene pubblica, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando, ai proprietari, le relative spese sostenute.

Art. 35

Accensione fuochi

- 1) L'accensione di fuochi è vietata:
 - a) in luoghi abitati e nelle immediate vicinanze dei luoghi abitati;
 - b) lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali);
 - c) lungo i corsi d'acqua;
 - d) a distanze inferiori a 100 metri dai boschi (salvo che per la preparazione del cibo o il riscaldamento di coloro che vi soggiornano per lavoro e comunque adottando i dovuti accorgimenti di sicurezza);
 - e) in zone soggette a vincolo idrogeologico e in terreni forestali e a distanze inferiori a 100 metri da essi;
 - f) in prossimità di siepi, piantagioni, mucchi di prodotti e scarti vegetali infiammabili (come fieno, paglia o ramaglie) o altro deposito di materiale combustibile, se non viene rispettata una adeguata distanza di sicurezza.
- 2) Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
- 3) Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato finchè non sia spento.
- 4) E' vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto;
- 5) E' tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate.
- 6) E' vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali quali pneumatici, plastiche, tessuti, carta e cartone, vernici ecc..o altro materiale che è possibile conferire all'ecocentro o ai cassonetti di raccolta rifiuti solidi urbani.
- 7) E' vietato, in ogni caso, accendere fuochi in presenza di vento.
- 8) E' comunque assolutamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo all'aperto nei periodi di prolungata siccità in cui vige l'ordinanza di "massima pericolosità incendi".
- 9) Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dal Codice Penale dalle PMPF e dalle altre norme vigenti in materia.

Art.36

Prevenzione incendi

Il deposito e la conservazione di materiale esplodente o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza delle disposizioni della normativa vigente in materia di sicurezza per stabilimenti, depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali.

Art. 37

Mobilitazione di volontari

Le persone che, a norma dell'art. 33 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, sono tenute a prestare la loro opera per lo spegnimento di un incendio nel bosco debbono accorrere sul posto munite degli arnesi necessari

In tal caso hanno l'obbligo di collaborare con i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine e l'Autorità Forestale.

I proprietari di case e terreni adiacenti al luogo dell'incendio devono consentire l'accesso agli addetti all'opera di spegnimento o di isolamento del fuoco.

CAPO VII

NORME RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI E ALL'USO DI FERTILIZZANTI

Art. 38

Trattamenti fitosanitari

- 1) I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
- 2) Il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati, e deve essere sempre adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario".
- 3) L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria; sono vietati i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse, oltre che nelle giornate festive dei mesi di luglio e agosto e nei periodi di fioritura.
- 4) E' vietata l'irrorazione di prodotti fitosanitari con atomizzatori a motore (di potenza superiore ai 5 Hp) a una distanza inferiore ai 150 metri da abitazioni, scuole, ospedali, asili, case di soggiorno per anziani o altre strutture pubbliche, da ricoveri animali oltre che da spazi aperti di pubblica frequentazione.
- 5) E' vietata l'irrorazione di prodotti fitosanitari con atomizzatori a motore (di potenza superiore ai 5 Hp) a una distanza inferiore ai 100 metri da coltivazioni "certificate biologiche".
- 6) Nei casi di trattamento di terreni o vegetali posti a una distanza inferiore alle fasce di sicurezza sopra elencate e a meno di 10 metri da confini, dovranno essere adottati metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva; l'area interessata dovrà comunque essere adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario". E' fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari nell'area di rispetto di pozzi e di altre opere di presa del civico acquedotto.

- 7) E' vietato lavare le attrezzature agricole utilizzate per i trattamenti di fitosanitari nei centri abitati, lungo le strade o in prossimità di corsi d'acqua.

Art.39

Uso fertilizzanti

- 1) L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni , strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
- 2) Nel caso di somministrazione di materia fecale animale o di altri materiali su campi arati che possano dare origine a fenomeni di maleodoranza, la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

CAPO VIII

NORME DI SALVAGUARDIA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI DA MALATTIE E/O PARASSITI

Art. 40

Difesa contro le malattie delle piante

Nel caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, i Comuni, d'intesa con le Autorità competenti, impartiscono disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Art.41

Denuncia dell'insorgenza di malattie delle piante

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare al fine di evitare la propagazione della comparsa di insetti, Nottua, della Piramide del granoturco, della crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art.42

Trasporto di piante e di porzioni di piante da zone esposte all'infestazione

Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

Art. 43 **Collocamento di esche avvelenate**

- 1) E' severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, tale divieto si applica, altresì, a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.
- 2) E' fatto obbligo a chi è autorizzato a distribuire a fini antiparassitari esche avvelenate, tossiche nei confronti dell'uomo e degli animali domestici, di affiggere o esporre in modo visibile, ai limiti dell'area interessata, cartelli recanti ben visibili la scritta " Esche avvelenate" o simili.

Art. 44 **Esercizio dell'apicoltura**

- 1) I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute, entro il 30 novembre di ogni anno, come previsto dalla L.R. n. 23/94, specificando se si tratti di alveari stanziali o nomadi.
- 2) I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono essere iscritti all'Anagrafe apistica nazionale secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 4 dicembre 2009 e s.m.i.
- 3) Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale e dal codice identificativo attribuito all'atto della registrazione all'Anagrafe apistica nazionale.
- 4) Ogni trasferimento di alveari riguardante i comuni deve essere comunicato al Comune ed alla ULSS di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dalla ULSS di provenienza da non oltre trenta giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata presunta della transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell'allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante i trasferimenti.
- 5) Tutti gli apiari o alveari isolati devono essere identificati, come previsto per legge, con apposito cartello identificativo univoco recante i codici attribuiti

all'Apicoltore. Nel caso di apiari o alveari nomadi devono inoltre essere riportate le generalità dell'Apicoltore, un suo recapito, la sede intesa come l'attuale localizzazione degli apiari ed il numero degli alveari presenti.

- 6) Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve l'indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato di inseguirli nel corso di due giorni, il proprietario del fondo può prendere tali sciami e ritenerli.

Art. 45

Frutti di piante sul confine

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie, salvo l'applicazione dell'art. 896 del codice civile.

Art. 46

Derattizzazione

Le attività di derattizzazione possono essere effettuate secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Art. 47

Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

- 1) Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli stessi.
- 2) E' parimenti vietato attirare uccelli in trappole artificiali o reti per impadronirsene, salvo casi di particolari disposti dalla competente autorità.

Art. 48

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

- 1) I proprietari e detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.
- 2) I proprietari e possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a. isolare gli animali ammalati;
 - b. accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;

- c. non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;
- d. evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- 3) I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.
- 4) L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, dovrà essere eseguito in conformità alle prescrizioni dell'Autorità competente.

Art. 49

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

- 1) Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Servizio di Polizia Locale o ai Servizi Veterinari territorialmente competenti.
- 2) Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art.50

Trasporto di animali in posizioni scomode

Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi in mezzi insufficientemente areati e troppo angusti, costringendoli in posizioni innaturali tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.

Art.51

Maltrattamento di animali

Il maltrattamento di animali è sanzionato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 52

Detenzione di animali

- 1) La detenzione di animali di qualunque genere, è consentita a condizione che non rechino disturbo alle abitazioni circostanti.
- 2) In ogni caso gli allevamenti di qualunque natura debbono rispettare le disposizioni prescritte dall'ULS e delle altre autorità competenti e conformarsi, per la loro ubicazione, alle disposizioni del vigente Strumento Urbanistico Comunale.

Art. 53

Custodia dei cani

E' vietata la libera circolazione dei cani, gli stessi dovranno essere tenuti in luoghi recintati da cui non possano uscire, ovvero legati a catena oppure condotti a guinzaglio. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti dell'ULS a spese del proprietario. Sono esclusi dalla presente norma i cani da pastore , quando siano adibiti alla custodia del bestiame o del gregge, ed i cani da caccia nel periodo di apertura della caccia o nelle zone di addestramento purchè preventivamente tabellate.

Art. 54 Igiene delle stalle

- 1) Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di manutenzione.
- 2) Il bestiame deve essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.

CAPO IX NORME DI PROCEDURA

Art. 55 Applicazione ed importo delle sanzioni

- 1) L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta, in via principale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia Locale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato nonché ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale;
- 2) L'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, alle violazioni del presente regolamento sarà disciplinata per come disposto dal Capo I° della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- 3) Fatto salvo il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, chiunque viola le norme del presente regolamento sarà soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che a da un minimo di €. 50,00= ad un massimo di €. 500,00=, in conformità ai limiti edittali stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 4) Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è previsto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra;
- 5) Fatta salva la possibilità del Sindaco di emettere ordinanze, anche di natura contingibile ed urgente, ove previsto sarà disposta la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi. Nel caso di inosservanza da parte dei trasgressori o degli altri soggetti interessati, si provvederà d'Ufficio imputando le varie spese di esecuzione agli interessati;
- 6) Ove le violazioni del presente regolamento comportino gravi rischi per la sicurezza pubblica, l'ambiente, le persone e gli animali, i trasgressori sono

tenuti all'atto della contestazione, su invito degli operatori di polizia, ad interrompere immediatamente il comportamento illecito, pena il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p..

Art. 56

Devoluzione dei proventi

- 1) Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sulle violazioni del presente regolamento spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.
- 2) Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge dal presente regolamento, il Sindaco ha facoltà di sospendere concessioni o autorizzazioni precedentemente emesse a favore del trasgressore nei seguenti casi:
 - a) per recidiva nell'inosservanza del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica esercitata dal concessionario;
 - b) per mancata esecuzione di rimozioni, ripristini o riparazioni conseguenti il fatto infrazionale,
 - c) per morosità nel pagamento di diritti comunali dovuti dal titolare in forza della concessione rilasciata a suo favore.
- 3) La sospensione può essere protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione è stata emessa.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio unitamente alla delibera consiliare. Da quel momento saranno abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dal Comune in materia di polizia rurale.

APPENDICE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Regolamento per la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi.